

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione di due articoli della legge per l'istituzione
della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 6 maggio 1915

(del 2 giugno 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato ci suggerisce, con argomentazioni pienamente convincenti, l'opportunità di modificare due articoli della legge in vigore che disciplina l'Istituto, e precisamente gli art. 4 e 26.

Il primo concerne la creazione di succursali, ed è del seguente tenore :

« La banca ha la propria sede principale a Bellinzona. Ha inoltre due succursali, di cui una a Locarno e l'altra a Lugano. Agenzie e rappresentanze saranno istituite dal Consiglio di amministrazione ovunque sarà reputato utile e necessario ».

Ne discende che per la creazione di nuove succursali è necessaria la modifica della legge, cioè l'ossequio di una procedura assai lunga, per lo più inutile e suscettibile di ritardare il tempestivo e sollecito adeguamento dell'Istituto alle necessità imposte dallo sviluppo degli affari.

La norma pare quindi superata e non più rispondente al nuovo indirizzo e al nuovo impulso che sono stati impressi all'Istituto con la penultima importante e fondamentale revisione della legge (cfr. DL 28 dicembre 1961 : estensione della cerchia degli affari, allargamento del Consiglio di amministrazione, ecc.). La norma sostitutiva che si propone rimette al Consiglio di amministrazione la competenza di istituire succursali secondo le necessità.

Il secondo articolo (26, cpv. 1) concerne la delega di poteri, fattibile sinora esclusivamente con modifica del regolamento e pertanto ogni qual volta assoggettata alla ratifica del Consiglio di Stato (art. 10).

Questa procedura non può essere rigorosamente rispettata se non paralizzando il normale funzionamento della Banca.

Basti pensare che la norma in vigore è rigida al punto di imporre addirittura una modifica di regolamento per una semplice delega di poteri, anche in singoli affari, dal Consiglio di amministrazione alla Commissione o a singoli membri !

Si propone pertanto di attenuare l'inutile e ingombrante rigore procedurale dell'articolo con lo stralcio delle parole « in via di regolamento ».

Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di legge.

Vi presentiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del massimo ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

LEGGE
per l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino
del 6 maggio 1915 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 2 giugno 1967 n. 1459 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Gli articoli 4 e 26, cpv. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 4 :

La Banca ha la propria sede principale a Bellinzona.
Il Consiglio di amministrazione può aprire succursali, agenzie
e rappresentanze secondo le necessità.

Art. 26, cpv. 1 :

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue
attribuzioni ad un membro o a una commissione di cinque mem-
bri scelta nel suo seno.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.